MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.". Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente adottato. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.". Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: "Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.".

Versione in vigore dal 13 novembre 2010, non più in vigore dal 19 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sicurezza
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187
Capo	I — Misure per gli impianti sportivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza/art-2-disposizioni-urgenti-per-il-personale-addetto-agli-impianti-sportivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it